



L'Amministratore Unico

Deliberazione n° 52 del 10 OTT. 2017

Oggetto: **L136 – Completamento impianto di produzione di energia solare nell'area industriale di Ottana 3° lotto** (FSC 2014/2020 – Strategia 5 “Il territorio e le reti infrastrutturali” Azione “5.3.4 - Interventi per il completamento ed il riassetto funzionale del sistema idrico multisettoriale” Linea d'Azione “1.6.1 Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”) **CUP: I54E16001300001**
L137 – Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana – 4° lotto (POR 2014/2020 Az. 4.1.2 “Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza” **CUP: I54E16001310007**
Approvazione dello schema di Convenzione ENAS – Agenzia delle Entrate (Direz. Prov.le di Nuoro) per l'Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare delle aree degli impianti fotovoltaici, e delega al Direttore Generale per la firma dell'atto definitivo.

L'anno 2017 il giorno ottobre, del mese di ottobre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Prof. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 115 del 26.10.2015 Amministratore Unico dell'Ente, per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su designazione della Giunta Regionale disposta con deliberazione n. 50/21 del 16.10.2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la deliberazione n. 2/9 del 12/01/2017 della Giunta Regionale con cui è stato concesso il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.2016 e autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 per il periodo 1 gennaio – 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

Premesso che:

- tra i compiti statutari dell'Ente rientra la progettazione, la realizzazione, la gestione di impianti di produzione di energia idroelettrica e in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione della risorsa idrica del sistema multisettoriale regionale;
- la DGR 53/2 del 30.09.2016 ha confermato la destinazione dell'importo di € 12.700.000,00 di risorse finanziarie a valere su fondi FSC 2014-2020 di cui al punto precedente alla realizzazione dell'intervento “Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana - 3° lotto”;
- la DGR 53/2 del 30.09.2016 ha inoltre destinato alla realizzazione dell'intervento “Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana – 4° lotto”, l'importo complessivo di € 15.000.000,00 articolato per un importo pari a € 10.000.000,00, a valere sulle risorse finanziarie

previste nell'ambito del programma POR FESR 2014/2020 Azione 4.1.2, e per € 5.000.000,00 sulle economie che verranno accertate con la conclusione delle attività relative all'intervento "Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana - 2° lotto";

- Riguardo i suddetti finanziamenti, sono state recentemente sottoscritte dall'ENAS e dall'Ass.to LLPP finanziatore le rispettive convenzioni;
- Occorre, quale attività propedeutica ed indispensabile alla realizzazione, procedere alla acquisizione delle aree su cui erigere i rispettivi impianti fotovoltaici e le rispettive opere di accesso e di connessione con la rete ENEL, aree catastalmente individuate nel NCT del Comune di Noragugume (NU) al fg. 8 particella 58p ed al fg. 9 particelle 2p e 5p;
- Tale acquisizione richiede – stanti le elevate superfici di progetto pari a circa 108.656 mq per l'impianto del 3° Lotto e 123.346 mq per l'impianto del 4° Lotto per complessivi 232.002 mq – una accurata stima di congruità del relativo prezzo unitario, stima che richiede l'apporto di elementi conoscitivi ed estimativi qualificati;

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 64 del DLvo n. 300 del 1999 (modif. dall'art. 6 del DL 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44), si dispone che *"ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del DLvo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della L. 07.08.1990, n. 241."*;
- per quanto sopra, l'Ente ha preliminarmente interpellato con nota mail in data 04.10.2017 la Direzione Provinciale di Nuoro dell'Agenzia delle Entrate, al fine di richiedere la specifica collaborazione alla di valutazione immobiliare delle aree degli impianti fotovoltaici;
- a seguito della corrispondenza intercorsa tra ENAS e la Direzione Provinciale di Nuoro dell'Agenzia delle Entrate si è pervenuti alla redazione di una bozza condivisa di accordo di collaborazione, da ultimo inviata dall'Agenzia all'Ente con nota in data 05.10.2017 prot. 21189 e comportante onere economico di € 1.480,50 a carico dei rispettivi finanziamenti;


Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione ENAS – Agenzia delle Entrate (Direz. Prov.le di Nuoro) per la collaborazione per attività di valutazione immobiliare delle aree degli impianti fotovoltaici, con delega alla Direzione Generale per la sottoscrizione dell'atto definitivo

DELIBERA

1. l'approvazione dello schema di Convenzione ENAS – Agenzia delle Entrate (Direz. Provinciale di Nuoro) per l'Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare delle aree degli impianti fotovoltaici come allegato alla presente e ricevuto in ENAS con nota in data 05.10.2017 prot. 21189, e l'autorizzazione alla relativa stipula;
2. La delega alla sottoscrizione dell'atto definitivo al Direttore Generale dell'Ente.


La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Amministratore Unico
Prof. Giovanni Sistu



Il Direttore Generale ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.


Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu



Allegati:

- Schema di Accordo di Collaborazione ENAS – AGENZIA DELLE ENTRATE (Direz. Provinciale di Nuoro) pervenuto con nota in data 05.10.2017 prot. 21189.

RUP: AFadda



Nuoro, 5 ottobre 2017

Ente Acque della Sardegna (ENAS)
Servizio Progetti e Costruzione
Via Mameli n.88
09123 CAGLIARI

alla c.a. dell'Ing. Antonio Fadda

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

Prot. n.

Allegati: 1

OGGETTO: *Accordo di Collaborazione per attività di valutazione Immobiliare. Richiesta stima di porzioni di terreni da acquisire da privato per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana. I terreni si identificano nel N.C.T. del Comune di Noragugume al foglio 8 particella 58p; foglio 9 particelle 2p e 5p.*

In merito alla nota pervenuta il 4 ottobre 2017 si invia il prescritto "Accordo di Collaborazione", in cui vengono riportate le condizioni che regolano il rapporto di servizio richiesto, affinché sia sottoscritto digitalmente dall' Ing. Franco Ollargiu e restituito a questo Ufficio mediante posta elettronica certificata.

Si rimane, comunque, disponibile per ulteriori necessità e chiarimenti, precisando che codesto Ente potrà rivolgersi direttamente alla Scrivente, ovvero al Capo Reparto SS.TT. di questo Ufficio al numero 0784 268503.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dr.ssa Maria Antonietta F. Carta)
(firmato digitalmente)

PEC

PEC
SPC



09.10.2017
RUP Fadda

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona della D.ssa Maria Antonietta F. Carta, in qualità di Direttore della Direzione Provinciale di Nuoro, Ufficio Provinciale – Territorio, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2017/157070 del 8 agosto 2017

E

L'Ente Acque della Sardegna (di seguito "**ENAS**"), nella persona dell'Ing. Franco Ollargiu in qualità di Direttore Generale dell'Ente, giusta nomina con Decreto Presidenziale della Regione Autonoma della Sardegna n.62 prot.11852 del 04/07/2017.

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l' "**ENAS**" ha manifestato interesse, con istanza del 04/10/2017, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza, di cui al precedente punto, è finalizzata all'ottenimento del più probabile prezzo di mercato/ mq da applicarsi per l'acquisto, in forma privata a mezzo di rogito notarile, di tre porzioni di terreno da derivare dai mappali in Comune di Noragugume F° 8 mapp. 58 per circa 7 ettari; F°9 mapp. 5 e 2 rispettivamente per circa 9 ed 8 ettari. L'intervento fa parte del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) individuato come L137 – Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana – 4° lotto – POR 2014/2020 – Azione 4.1.2 *"Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza"*;

- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2016-2018, registrata alla Corte dei Conti il 15 settembre 2016, sottoscritta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e "ENAS" si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

A1) perizia di stima

- Stima di beni immobili che l'ENAS prevede di acquistare in forma privata, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana, catastalmente così identificati
- N.C.T. del Comune di Noragugume

Ditta: Marchi Giuseppe Angelo nato a Gavoi il 18/08/1961


foglio 8 partic.58 AA qualità seminativo classe 2 superficie ha 10.75.81 redditi € 194,46-€ 16,67

AB qualità pascolo classe 2 superficie ha 00.44.76 redditi € 5,78-€ 4,62

foglio 9 partic.2 AA qualità seminativo classe 3 superficie ha 24.84.80 redditi € 320,82-€ 12,83

AB qualità pascolo classe 2 superficie ha 00.16.50 redditi € 2,13-€ 1,70

foglio 9 partic.5 qualità seminativo classe 3 superficie ha 44.14.03 redditi € 569,91-€ 22,80

09.10.2017
RUP 

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l' "ENAS" riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 1.480,50 (millequattrocentottanta/50).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- ☐ sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 ROMA;
- ❖ sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX, l' "ENAS" è titolare di contabilità speciale.

3.3 l' "ENAS" fa presente che il *Codice univoco ufficio*, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente **GKVCYT**;

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dall' "ENAS" ed è conclusa entro 90gg. (novanta).

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l' "ENAS" ha trasmesso la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia: - planimetria con evidenziate le porzioni delle aree da acquisire;

- stralcio del PUC di Noragugume con evidenziate le aree interessate e le Norme Tecniche di attuazione;

- stralcio del PRG ASI di Ottana.

4.5 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di informazioni da parte del "ENAS" l'Agenzia potrà richiedere un'integrazione documentale dando un termine non inferiore a sette giorni per l'acquisizione.

In mancanza dell'esatta individuazione dell'oggetto di stima, anche ai fini della determinazione della corretta consistenza, decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia non eseguirà la valutazione e, a meno di diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

In ogni altro caso, decorso il suddetto termine e in assenza di specifica documentazione, la perizia verrà effettuata nel presupposto - con ovvie conseguenze sull'alea estimale, laddove lo stato di fatto non sia conforme alle ipotesi adottate - che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.6 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia. Inoltre, in presenza di richieste di integrazioni documentali successive per motivate necessità estimative, il termine individuato per il rilascio completo della documentazione richiesta decorre dalla data dell'ultima istanza di integrazione.

4.7 Le parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dall' "ENAS", relativa in particolare ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5 **ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l' "ENAS" si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.


5.2 L'Agenzia garantisce, da parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e della leale collaborazione fra le Parti.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà all' "ENAS" le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un termine non inferiore a sette giorni per lo svolgimento dei sopralluoghi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

Si precisa che nel caso in cui le parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

5.4 L' "ENAS" si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richieste, nonché per l'esecuzione dei sopralluoghi.

5.5 Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, potranno essere rappresentate all'Agenzia eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse

09.10.2012
RUP


ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 Il "ENAS", aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.


8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro, Ufficio Provinciale - Territorio

Tel. 0784 268111 - e-mail: dp.nuoro@agenziaentrate.it - PEC: dp.nuoro@pec.agenziaentrate.it

cc. n. 20.07
REP


CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per l' "ENAS": Ente Acque della Sardegna, Servizio Progetti e Costruzione – via Mameli, 88 – 09123 Cagliari (Ing. Antonio Fadda – Responsabile del Procedimento ENAS)

Indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

P.IVA / CF: 00140940925

b) per l'Agenzia delle Entrate: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, Ufficio Provinciale – Territorio; via Lamarmora n.92, 08100 Nuoro

Indirizzo PEC: dp.nuoro@pce.agenziaentrate.it

CF: 06363391001

Nuoro, li 05/10/2017

ENAS – Direttore Generale
(Ing. Franco Ollargiu)
F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
(D.ssa Maria Antonietta F. Carta)
F.to digitalmente

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza.

ENAS – Direttore Generale
(Ing. Franco Ollargiu)
F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
(D.ssa Maria Antonietta F. Carta)
F.to digitalmente

09/10/2017
RUP
